

spazio per la protocollazione



REGIONE DEL VENETO

Legge regionale 28/12/2012, n. 50. Articoli 17, 18, 19.

COMUNICAZIONE di:

- Cessazione dell'attività
 Sospensione dell'attività

ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI:

codice ISTAT

II/La sottoscritto/a

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia o stato estero di nascita	data di nascita
codice fiscale		cittadinanza	sexso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
comune di residenza		provincia o stato estero di residenza	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc.		numero civico	telefono

in qualità di titolare dell'impresa individuale

codice fiscale		partita IVA	
sede nel comune di		provincia o stato estero	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc.		numero civico	telefono
iscrizione al Registro Imprese	presso la Camera di Commercio I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA

in qualità di legale rappresentante della società

denominazione sociale			
codice fiscale		partita IVA	
sede nel comune di		provincia o stato estero	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc.		numero civico	telefono
iscrizione al Registro Imprese	presso la Camera di Commercio I.A.A. di	numero Registro Imprese	numero REA

Comunica la:

cessazione dell'attività

sospensione dell'attività (*)

a decorrere dal _____

per l'esercizio commerciale

Esercizio di vicinato

Media struttura di vendita

Grande struttura di vendita

ubicato in:

comune

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

dati
catastali

categoria

classe

sezione

foglio

mappale

subalterno

settore o settori merceologici e superfici di vendita

settore alimentare

mq. | | | | | | |

settore non alimentare

mq. | | | | | | |

superficie totale di vendita dell'esercizio

mq. | | | | | | |

tabelle speciali riservate ai titolari di

rivendite generi di monopolio

farmacie

impianti carburanti

mq. | | | | | | |

(*) Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il periodo di sospensione dell'attività di un esercizio di vicinato non può essere superiore ad un anno.

Ai sensi degli articoli 18, comma 9 e 19, comma 10 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, il periodo di sospensione dell'attività, rispettivamente, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita, non può essere superiore ad un anno consecutivo.